

**RAPPORTO DEL GOVERNO ITALIANO SULL'APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE N.
117/1962 SU "POLITICA SOCIALE – OBIETTIVI E NORME DI BASE"
ANNO 2018**

In merito all'applicazione, nella legislazione e nella pratica, della Convenzione in esame, si forniscono le risposte, relative alle domande di cui all'articolato, nonché le informazioni richieste dalla Commissione di esperti nella domanda diretta.

Parte I Principi generali

La *legge 328/2000* legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, costituisce la normativa di riferimento che mira ad assicurare alle persone e alle famiglie un ampio sistema di interventi e servizi sociali, promuove azioni per garantire la qualità della vita, le pari opportunità, la non discriminazione ed i diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione Italiana.

Indicatori del benessere

Ai sensi dell'art. 10, co. 10 bis e ter della *legge 196/2009 (Legge di contabilità e finanza pubblica)* è previsto che in apposito allegato al DEF-documento di economia e finanza, predisposto dal Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dei dati forniti dall'ISTAT (Istituto Nazionale di statistica), siano riportati l'andamento nell'ultimo triennio degli indicatori del benessere equo e sostenibile selezionati e definiti dal Comitato per gli indicatori di benessere equo e sostenibile istituito presso l'ISTAT, nonché le previsioni sull'evoluzione degli stessi nel periodo di riferimento. Con Decreto 16 ottobre 2017 del Ministero dell'Economia e delle Finanze sono stati individuati gli indicatori del benessere equo e sostenibile (BES), in attuazione dell'art. 10 della citata legge 196/2009. Tali indicatori sono:

1. reddito medio disponibile aggiustato pro capite;
2. indice di diseguaglianza del reddito disponibile;
3. indice di povertà assoluta;
4. speranza di vita in buona salute alla nascita;
5. eccesso di peso;
6. uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione;
7. tasso di mancata partecipazione al lavoro, con relativa scomposizione di genere;
8. rapporto tra tasso di occupazione delle donne di 25-49 anni con figli in età prescolare e delle donne senza figli;
9. indici di criminalità predatoria;
10. indice di efficienza della giustizia civile;
11. emissioni di CO₂ e gli altri gas clima alternanti;
12. indice di abusivismo edilizio.

Dal Rapporto sul BES per l'anno 2017 elaborato dall'ISTAT, emerge che nel triennio 2014-2016 i settori Istruzione e formazione, Occupazione, Politica e istituzioni, Sicurezza (omicidi e reati predatori) mostrano un costante miglioramento. Il settore Istruzione e formazione è quello per il quale si sono registrati i progressi più importanti: l'indice composito si assesta nel 2016 a 107,4 (base 2010=100). L'evoluzione dell'indicatore sull'Occupazione ha seguito quella del ciclo economico mostrando una decisa caduta nel 2013 per poi recuperare progressivamente: nel 2016 il tasso d'occupazione è tornato al livello del 2010, evidenziando una elevata intensità occupazionale della ripresa economica.

Il costante aumento dell'indice di Politica e istituzioni riflette prevalentemente il miglioramento della

rappresentanza politica delle donne nelle istituzioni locali.

Nel 2016 l'indice relativo alla Qualità del lavoro è in leggero miglioramento dopo la fase di discesa iniziata nel 2009.

Nel 2016 l'indicatore relativo alla soddisfazione per la vita nel complesso ha mostrato segnali di miglioramento, dopo il forte calo registrato tra il 2011 e il 2012 e il successivo periodo di sostanziale stabilità. In Italia la soddisfazione per la propria vita mostra netti segnali di miglioramento nel 2016, con il 41% degli individui che esprime una elevata soddisfazione (punteggio tra 8 e 10), contro il 35,1% del 2015.

Nel 2016, prosegue a ritmi più sostenuti il miglioramento delle condizioni del mercato del lavoro italiano. Il tasso di occupazione tra i 20-64 anni cresce per il terzo anno consecutivo, con maggiore intensità (+1,1 punto percentuale), attestandosi al 61,6%. L'aumento riguarda entrambi i generi ma, se per le donne l'indicatore supera per la prima volta il livello del 2008, per gli uomini è ancora 3,6 punti inferiore al periodo pre-crisi. Segnali positivi arrivano anche dagli indicatori sulla qualità del lavoro, in particolare da quelli relativi alla permanenza in lavori instabili e alla quota di occupazioni poco remunerate.

Nella pubblica amministrazione, dopo la diminuzione registrata nel 2015, il livello dell'indicatore torna a superare il 40%. Allo stesso tempo, si registra l'incremento delle transizioni da un lavoro instabile (dipendente a termine o collaboratore) verso uno alle dipendenze a tempo indeterminato (+2,9 punti nei periodi 2014-2015 e 2015-2016). L'aumento delle stabilizzazioni dei rapporti di lavoro è più accentuato nel Centro-Nord, tra gli uomini e per gli occupati con elevato livello di istruzione: circa un quarto degli occupati laureati che nel 2015 avevano un lavoro atipico l'anno successivo avevano ottenuto un lavoro stabile (16,5% tra chi ha conseguito al massimo la licenza media).

Parte II miglioramento delle condizioni di vita

1. Misure di contrasto alla povertà

In Italia gli interventi di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale vengono promossi e attuati da più soggetti che fanno capo a diversi livelli di governo (nazionali, regionali e locali).

Per rendere più efficiente il sistema occorre far dialogare tra loro questi soggetti, integrando le informazioni esistenti nei diversi archivi e correlandole alle caratteristiche socio-demografiche delle persone esposte al rischio povertà ed esclusione sociale. A tale scopo è istituito il *Fondo Nazionale per le Politiche Sociali (FNPS)* destinato alle Regioni per lo sviluppo della rete integrata di interventi e servizi sociali, come previsto dalla legge 328/2000. Una quota del Fondo è inoltre attribuita al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per gli interventi a carattere nazionale. Si tratta di un Fondo in cui lo Stato interviene, nel quadro delle proprie competenze costituzionali, distribuendo le quote alle Regioni titolari degli interventi, dopo averne definito il riparto con la Conferenza Unificata (D.lgs. 28 agosto 1997, n. 281). A partire dalla legge di stabilità del 2015 è stata prevista una dotazione finanziaria annua, strutturale di 300 milioni.

In base a quanto stabilito dal *Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 2291 del 7 dicembre 2017*, le risorse complessivamente afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali per l'annualità 2017, ammontanti a Euro 77.802.949,94 sono state ripartite secondo il seguente schema per gli importi indicati:

Somme destinate alle Regioni	Euro 64.963,94
Somme attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per gli interventi a carico del Ministero e la copertura degli oneri di funzionamento finalizzati al raggiungimento degli	Euro 12.839.713,00

obiettivi istituzionali	
totale	Totale Euro 77.802.949,94

Le risorse per l'annualità 2017 destinate alle Regioni per le finalità di cui all'art. 20, co. 8 della legge 328 del 2000, nonché finalizzate a permettere un'adeguata implementazione del reddito di inclusione e garantirne la tempestiva operatività mediante un rafforzamento dei servizi sociali territoriali, inclusi quelli di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale, sono complessivamente pari a Euro 276.963.236,94.

Con la *legge di stabilità 2016* è stato istituito il *Fondo nazionale per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale* finalizzato all'attuazione del Piano nazionale di lotta alla povertà.

La *legge 27 dicembre 2017 n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020)* dispone un incremento del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale di 300 milioni di euro per il 2018, di 700 milioni di euro per il 2019, di 783 milioni di euro per il 2020 e di 755 milioni di euro annui a decorrere dal 2021. Lo stanziamento del medesimo Fondo è altresì incrementato di ulteriori 117 milioni di euro nell'anno 2020 e di 145 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 per le finalità da individuare con il *Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale*.

Con il *Decreto legislativo 147/2017 (Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà)* gli interventi ed i servizi territoriali finanziati con il sopra citato fondo, acquistano la natura di livelli essenziali delle prestazioni. Una quota del fondo povertà è infatti dedicata all'attuazione di un *Piano per gli interventi e servizi sociali di contrasto alla povertà*.

Si riporta nella *Tabella n. 1* lo Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'anno finanziario 2018.

Tabella n. 1

Fondo Nazionale per le politiche Sociali	€ 263.267.106
Fondo per le non autosufficienze	€ 432.606.660
Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare (DOPO DI NOI)	€ 51.100.000
Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale	€ 2.059.000.000
Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità	€ 12.714.553

Secondo i dati ISTAT a partire dal 2015 si è assistito ad una ripresa della spesa per il *welfare* locale dei Comuni singolarmente o in forma associata. L'incremento è dello 0,2% rispetto al 2014, anno in cui era stata registrata una crescita dello 0,8%, dopo un triennio di flessione.

Si evidenzia ancora, il progetto sperimentale avviato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con le regioni, volto alla creazione del *Sistema informativo su interventi e servizi sociali finalizzati a contrastare povertà ed esclusione sociale (SIP)*. Il SIP si colloca nell'ambito del più ampio progetto di costruzione del *Sistema informativo sui Servizi Sociali (S/SS)*, previsto dalla Legge 328/00, che consente di identificare tutte le prestazioni in capo a un determinato nucleo familiare e quindi di migliorare la programmazione, il monitoraggio e la gestione delle politiche sociali.

Ai sensi del D.M. 16 dicembre 2014, n. 206 è regolamentato il Casellario dell'assistenza, un sistema informativo che contiene dati sulle prestazioni sociali concesse ai cittadini. Rappresenta l'anagrafe

generale delle posizioni assistenziali e delle relative prestazioni, condivisa tra tutte le Amministrazioni centrali dello Stato, gli enti locali, le organizzazioni *non profit* e gli organismi gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, per la realizzazione di una base conoscitiva per la migliore gestione della rete dell'assistenza sociale, dei servizi e delle risorse.

Si riportano di seguito le specifiche misure poste a sostegno delle fasce più deboli, previste dalla più recente legislazione:

- **Carta acquisti**

Come già segnalato nel precedente rapporto, con l'art. 60 del *decreto-legge 5/2012 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo)*, al fine di sostenere le fasce deboli di popolazione in stato di particolare bisogno, è stata avviata la sperimentazione nei comuni con più di 250.000 abitanti, finalizzata alla proroga del programma "carta acquisti" che era stato introdotto dall'*art. 81, co. 32, del decreto-legge 112/2008 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria)* convertito con modificazioni dalla *legge 133/2008 (Conversione del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 - Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria)* anche al fine di valutarne la possibile generalizzazione come strumento di contrasto alla povertà assoluta. Per detta fase di sperimentazione sono stati stanziati 50 milioni di euro a valere sul fondo speciale destinato al soddisfacimento delle esigenze prioritariamente di natura alimentare e successivamente anche energetiche e sanitarie dei cittadini meno abbienti.

Nel 2015 si è conclusa in 11 città italiane con più di 250.000 abitanti, la citata sperimentazione del sostegno per l'inclusione attiva (SIA) in seguito alla quale sono state presentate circa 26.000 domande e oltre 9 mila nuclei familiari, corrispondenti a quasi 40.000 persone, in condizione di povertà che hanno percepito il SIA. Le risorse complessive destinate alla sperimentazione ammontavano a 50 milioni di euro. Ai nuclei familiari selezionati sono stati erogati benefici per un ammontare pari a circa 35 milioni di euro. Le risorse non utilizzate, pari a poco meno di 13 milioni, sono state impegnate nel successivo allargamento della sperimentazione del SIA su tutto il territorio nazionale.

- **Sostegno per l'inclusione attiva (SIA)**

Con il *decreto interministeriale 26 maggio 2016 (avvio sostegno per l'inclusione attiva su tutto il territorio)* il *Sostegno per l'inclusione attiva (SIA)* è stato completamente ridisegnato ed esteso a tutto il territorio nazionale. Si tratta di un sostegno economico condizionato all'attivazione di percorsi verso l'autonomia sostenuti da servizi personalizzati e da una rete integrata di interventi individuati dai servizi sociali in rete con i servizi per l'impiego, i servizi sanitari, le scuole, con i soggetti del terzo settore e di tutta la comunità. Il SIA, inizialmente limitato dal legislatore alle famiglie con figli minorenni o disabili o con donne in stato di gravidanza accertato, è stato successivamente rilanciato nel 2017 tramite nuovi criteri d'accesso. Attraverso l'adozione di una scala di valutazione dei bisogni è stato realizzato un intervento mirante a raggiungere i più bisognosi. Oltre al valore ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente), si è tenuto conto del possesso di beni durevoli registrati e l'essere beneficiari di altri trattamenti da parte di amministrazioni pubbliche (se superiori a 600 euro).

In ambito regionale tale beneficio è stato in alcuni casi incrementato, a seguito di specifici interventi legislativi e mediante *risorse di carattere regionale* quali a titolo esemplificativo possono evidenziarsi i seguenti strumenti:

- **reddito di garanzia**, quale sostegno economico per le famiglie più deboli e a rischio esclusione sociale;
- **assegno unico provinciale**, condizionato alla sottoscrizione del patto di servizio e caratterizzato, a sua volta, dal coinvolgimento dei soggetti con un alto grado di difficoltà occupazionale attraverso la proposta di attività di utilità sociale sul territorio;
- **reddito di autonomia**, nell'ambito di un più ampio programma di azione, con l'obiettivo di ridurre la vulnerabilità economica e sociale della persona e della sua famiglia, attraverso misure specifiche e buoni servizio, anche in un'ottica di conciliazione tra tempo dedicato alla cura e tempi di lavoro e a tutela del mantenimento o reinserimento occupazionale, specie femminile.

Le misure sperimentate a livello regionale hanno consentito un ampliamento della platea dei beneficiari rispetto a quelle contro la povertà previste dal SIA/REI a livello nazionale ed hanno anche resa possibile l'identificazione di fasce di povertà ancora poco conosciute, come quella dei cd. "lavoratori poveri" (*working poor*), famiglie spesso prive di minori e composte da uno o due adulti, con almeno uno che lavora in maniera precaria o scarsamente retribuita.

Con *decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 16 marzo 2017 (Allargamento del Sostegno per l'inclusione attiva SIA per il 2017)*, è stato disposto l'abbassamento della soglia di accesso alla misura relativa alla valutazione multidimensionale del bisogno, attribuito sulla base dei carichi familiari, della situazione economica e della situazione lavorativa. Inoltre, per le famiglie con persone disabili e non autosufficienti la soglia di altri trattamenti economici percepiti compatibili è stata innalzata a 900 euro mensili, permettendo l'accesso a tali strumenti ad un maggior numero di nuclei familiari.

- **Reddito di inclusione (REI)**

Con il *decreto legislativo 147 del 15 settembre 2017 (disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà)*, attuativo della legge 15 marzo 2017, n. 33 (*Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali*) è stato istituito a decorrere dal 1° gennaio 2018 il Reddito di Inclusione (REI). Tale misura ai sensi dell'art. 117, secondo comma lett. m) della Costituzione, nel limite delle risorse disponibili nel Fondo Povertà, costituisce livello essenziale delle prestazioni da garantire in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale ed è una misura di contrasto alla povertà ed alla esclusione sociale. Ha carattere universale ed è condizionata alla valutazione della situazione economica (c.d. prova dei mezzi) ed all'adesione ad un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa, finalizzato all'affrancamento dalla condizione di povertà. Il REI prevede un sostegno economico accompagnato da servizi personalizzati per l'inclusione sociale e lavorativa, rivolto in sede di prima applicazione ai nuclei familiari con figli minori o con disabilità grave o con donne in stato di gravidanza accertata o con persone di età pari o superiore a 55 anni in stato di disoccupazione.

Ai sensi dell'art. 2 del citato Decreto legislativo, tale strumento è riconosciuto ai nuclei familiari in condizione di povertà ed è articolato in due componenti:

- a) Un beneficio economico;
- b) Una componente di servizi alla persona identificata, in esito ad una valutazione multidimensionale del bisogno del nucleo familiare nel progetto personalizzato.

L'art. 3 del citato D.Lgs. 147/2017 prescrive che il REI sia riconosciuto, su richiesta, ai nuclei familiari che risultino, al momento della presentazione della richiesta e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti:

- a. Cittadinanza in un paese dell'UE o familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadinanza in paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
- b. Residenza in Italia, in via continuativa da almeno due anni al momento della presentazione della domanda.

Il REI è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa da parte di uno o più componenti del nucleo familiare, fermi restando i requisiti ISEE richiesti e fatta salva la necessità di rideterminare il valore del beneficio economico connesso al REI.

Sono inoltre richiesti requisiti di carattere economico, connessi al valore ISEE, all'assenza di titolarità di beni durevoli quali autoveicoli, imbarcazioni e altri indicatori del tenore di vita.

Per finanziare il reddito di inclusione è stato incrementato il *Fondo nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale* con una dotazione strutturale che la legge di bilancio 2017 ha portato a 1,7 miliardi dal 2018. Con il decreto legislativo n. 147 del 15 settembre 2017 sono state fissate le modalità di identificazione dei beneficiari che potranno essere modificate in esito al monitoraggio con i successivi Piani nazionali per la lotta alla povertà ed alla esclusione sociale. Il decreto prevede infatti un graduale incremento del beneficio ed una graduale estensione dei beneficiari da individuare sulla base delle risorse che affluiscono al fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, mediante l'adozione del Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale.

La *legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di stabilità 2018)* ha modificato alcuni dei requisiti per l'accesso al REI previsti dal decreto legislativo n. 147/2017. In particolare dal 1° gennaio 2018 i nuclei familiari sono stati ammessi al REI anche nel caso in cui fosse presente un lavoratore di età pari o superiore a 55 anni, in stato di disoccupazione, purché in possesso di tutti gli altri requisiti di residenza e soggiorno ed economici. Inoltre sempre a decorrere dal 1° luglio 2018 il REI è divenuto una misura universale, garantito in presenza dei requisiti di carattere economico ed anche in assenza dei requisiti familiari.

La Legge di stabilità 2018 ha inoltre modificato l'importo del beneficio massimo. A partire al 1° gennaio 2018 si fa infatti riferimento al valore annuo dell'assegno sociale incrementato del 10%. Infine la dotazione del Fondo Povertà è determinata in circa 2 miliardi di euro per l'anno 2018, 2,5 miliardi per l'anno 2019 e 2,7 miliardi di euro annui a decorrere dal 2020.

Va precisato che il programma Carta acquisti ha continuato ad operare parallelamente al Sostegno per l'inclusione attiva. Lo stesso continua ad essere rivolto ai bambini con meno di 3 anni e agli anziani con più di 65 anni che soddisfano determinati requisiti economici. Il decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 ha previsto che a far data dal 1° gennaio 2018 per coloro che abbiano anche i requisiti REI il beneficio sia erogato in maniera unitaria. Gli strumenti non sono cumulabili e pertanto il beneficio della Carta acquisti per questi soggetti è integralmente riassorbito dal REI.

- Agevolazioni alle famiglie economicamente svantaggiate.

L'articolo 9, comma 11, del decreto legislativo 147/2017, prevede inoltre che le agevolazioni relative alle tariffe elettriche riconosciute alle famiglie economicamente svantaggiate, di cui all'articolo 1, comma 375, della legge n. 266 del 2005 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006*), e quelle relative alla compensazione per la fornitura di gas naturale, che sono state estese ai medesimi soggetti dall'articolo 3, comma 9, del decreto-legge n. 185 del 2008 (*Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale*), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per

ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale) siano attivate in favore dei beneficiari del REI secondo le stesse modalità previste per i beneficiari della Carta acquisti. A questi ultimi è estesa l'agevolazione per la fornitura di gas naturale. D'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le predette agevolazioni potranno essere richieste, in sede di domanda di REI, subordinatamente all'adozione di un apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico.

- Rete della protezione e dell'inclusione sociale

Il citato *Decreto 147/2017* ha istituito la *Rete della protezione e dell'inclusione sociale*, presieduta dal Ministro del Lavoro e delle politiche sociali e composta da rappresentanti dei diversi livelli di governo. Si tratta di una struttura permanente di confronto e programmazione delle politiche sociali, nonché di coinvolgimento delle decisioni programmatiche del terzo settore, delle parti sociali e degli altri *stakeholders*. Compito della Rete è dare completa attuazione al Reddito d'inclusione. All'interno della Rete, al fine di agevolare l'attuazione del REI, è istituito il *Comitato per la lotta alla povertà*. Come organismo di confronto permanente tra i diversi livelli di governo, il Comitato costituisce una specifica articolazione tecnica della Rete della protezione e dell'inclusione sociale, è composto da un rappresentante per ciascuna delle Amministrazioni ed ha le seguenti funzioni:

- a) condividere di esperienze, metodi e strumenti di lavoro, adattati a livello locale nel contrasto alla povertà;
- b) proporre, per la successiva adozione di:
 - Linee guida per la definizione degli strumenti operativi per la valutazione multidimensionale;
 - Linee guida per la definizione dei progetti personalizzati;
- c) esprimere il proprio parere su atti di coordinamento operativo per l'attuazione del REI, inclusi protocolli formativi e operativi;
- d) collaborare al monitoraggio dell'attuazione del REI e delle altre prestazioni finalizzate al contrasto della povertà ed esprime il proprio parere sul Rapporto annuale di monitoraggio sull'attuazione del REI.

- Programma Operativo Nazionale (PON)

Con il *Programma Operativo Nazionale (PON) Inclusione 2014-2020*, cofinanziato dal *Fondo Sociale Europeo*, per la prima volta i fondi strutturali intervengono a supporto delle politiche di inclusione sociale. Il PON, in particolare, intende contribuire al processo che mira a definire i livelli minimi di alcune prestazioni sociali, affinché queste siano garantite in modo uniforme in tutte le regioni italiane, superando l'attuale disomogeneità territoriale.

La maggior parte delle risorse sono destinate agli Assi 1 e 2 (1.066.628.417,91 euro), volti a supportare l'attuazione del Reddito di inclusione (REI) e precedentemente del Sostegno per l'inclusione attiva (SIA). I due Assi prevedono anche azioni volte a potenziare la rete dei servizi per i senza dimora nelle aree urbane.

Il Programma inoltre sostiene la definizione e la sperimentazione, attraverso azioni di sistema e progetti pilota, di modelli per l'integrazione di persone a rischio di esclusione sociale, nonché la promozione di attività economiche in campo sociale (Asse 3), azioni volte a rafforzare la capacità amministrativa dei soggetti che, ai vari livelli di governance, sono coinvolti nell'attuazione del Programma (Asse 4) e azioni volte a supportare l'Autorità di Gestione nell'attuazione del Programma (Asse 5).

Il PON Inclusione si raccorda con i *Programmi Operativi regionali*, nonché con il *FEAD (Fondo di aiuti europei agli indigenti)* e con il *PON Città Metropolitane*.

- **EAD (Fondo di aiuti europei agli indigenti)**

Il *Programma Operativo del FEAD* si rivolge alle persone e alle famiglie in condizioni di grave povertà e riguarda interventi e servizi a bassa soglia in risposta a bisogni primari essenziali. L'azione del FEAD rappresenta una opportunità di primo contatto con persone e famiglie distanti dai servizi in ragione della loro condizione di deprivazione economica e sociale. La sua azione è in collegamento con la misura nazionale di contrasto alla povertà, REI, in particolare all'art. 6 co. 6 il *Decreto 15 settembre 2017, n. 147*, prevede specifiche forme di collaborazione per facilitare l'accesso al REI dei beneficiari della distribuzione attuata dal FEAD.

Il Programma Operativo I relativo al Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD), approvato dalla Commissione Europea al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, stanzia per il periodo 2014-2020 circa 789 milioni di euro per attuare sul territorio nazionale una serie di interventi a favore di persone in condizioni di grave deprivazione materiale.

Il nuovo ciclo di programmazione delle politiche di coesione condivide infatti con la Strategia Europa 2020 un obiettivo di lotta alla povertà che viene supportato, oltre che dai fondi strutturali, da questo specifico fondo destinato a fornire aiuti materiali alle persone in povertà estrema. Con il FEAD sono dunque ricomprese nell'ambito delle politiche di coesione le attività del precedente programma di aiuti alimentari PEAD, istituito nell'ambito della politica agricola comune (PAC).

In Italia il FEAD finanzia principalmente l'acquisto e distribuzione di beni alimentari. Ulteriori interventi riguardano:

- la fornitura di materiale scolastico a ragazzi appartenenti a famiglie disagiate;
- l'attivazione di mense scolastiche in aree territoriali con forte disagio socio-economico, allo scopo di favorire la partecipazione degli studenti ad attività pomeridiane extracurriculare;
- aiuti a favore delle persone senza dimora e in condizioni di marginalità estrema.

Questi diversi interventi prevedono attività di accompagnamento sociale (ad es. orientamento ai servizi, prima accoglienza e assistenza, ecc.) che possano sostenere e orientare la persona o la famiglia in stato di bisogno nella rete integrata dei servizi locali.

I vari interventi sono attuati attraverso una rete di organizzazioni *partner* costituite da amministrazioni pubbliche e associazioni *non profit*.

Il Programma si collega al *Programma Operativo Nazionale (PON)* per la scuola riguardo all'attivazione delle mense scolastiche e ai PON Inclusione e PON Città Metropolitane per gli interventi a favore delle persone senza dimora.

- **Assegno sociale**

L'assegno sociale è una prestazione economica, erogata a domanda, dedicata ai cittadini italiani e stranieri in condizioni economiche disagiate e con redditi inferiori alle soglie previste annualmente dalla legge. Dal 1° gennaio 1996, l'assegno sociale ha sostituito la pensione sociale.

L'assegno sociale è rivolto ai cittadini italiani, agli stranieri comunitari iscritti all'anagrafe del comune di residenza e ai cittadini extracomunitari/rifugiati/titolari di protezione sussidiaria con permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. I beneficiari devono percepire un reddito al di sotto delle soglie stabilite annualmente dalla legge.

Il pagamento dell'assegno inizia dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda. Inoltre, il beneficio ha carattere provvisorio e la verifica del possesso dei requisiti reddituali e di effettiva residenza avviene annualmente.

L'importo dell'assegno è pari a 453,00 euro per tredici mensilità. Per l'anno 2018 il limite di reddito è pari a 5.889,00 euro annui e 11.778,00 euro, se il soggetto è coniugato.

Hanno diritto all'assegno in misura intera i soggetti non coniugati che non possiedono alcun reddito e i soggetti coniugati che hanno un reddito familiare inferiore al totale annuo dell'assegno.

Hanno diritto all'assegno in misura ridotta i soggetti non coniugati che hanno un reddito inferiore all'importo annuo dell'assegno e i soggetti coniugati che hanno un reddito familiare compreso tra l'ammontare annuo dell'assegno e il doppio dell'importo annuo dell'assegno.

L'assegno non è soggetto alle trattenute IRPEF.

L'assegno viene sospeso se il titolare soggiorna all'estero per più di 30 giorni. Dopo un anno dalla sospensione, la prestazione è revocata. Non è reversibile ai familiari superstiti ed è inesportabile, quindi non può essere erogato all'estero. A decorrere dal 1° gennaio 2018, per ottenere l'assegno, tutti i cittadini italiani e stranieri devono soddisfare i seguenti requisiti:

- 66 anni e 7 mesi di età;
- stato di bisogno economico;
- cittadinanza italiana;
- residenza effettiva, stabile e continuativa per almeno 10 anni nel territorio nazionale.

Inoltre, i cittadini stranieri comunitari devono essere iscritti all'anagrafe del comune di residenza e i cittadini extracomunitari devono essere titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

Il diritto alla prestazione è accertato in base al reddito personale per i cittadini non coniugati e in base al cumulo del reddito del coniuge per i cittadini coniugati.

Per l'attribuzione si considerano i seguenti redditi del coniuge e del richiedente:

- i redditi assoggettabili all'IRPEF, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva;
- i redditi esenti da imposta;
- i redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta (vincite derivanti dalla sorte, da giochi di abilità, da concorsi a premi, corrisposte dallo Stato, da persone giuridiche pubbliche e private);
- i redditi soggetti a imposta sostitutiva come interessi postali e bancari, interessi dei CCT e di ogni altro titolo di stato, interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni e titoli simili, emessi da banche e società per azioni, ecc.;
- i redditi di terreni e fabbricati;
- le pensioni di guerra;

- le rendite vitalizie erogate dall'INAIL;
- le pensioni dirette erogate da stati esteri;
- le pensioni e gli assegni erogati agli invalidi civili, ai ciechi civili e ai sordi;
- gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile.

Ai fini dell'attribuzione non si computano:

- i trattamenti di fine rapporto e le anticipazioni sui trattamenti stessi;
- il reddito della casa di abitazione;
- le competenze arretrate soggette a tassazione separata;
- le indennità di accompagnamento per invalidi civili, ciechi civili e le indennità di comunicazione per i sordi;
- l'assegno vitalizio erogato agli ex combattenti della guerra 1915-1918;
- gli arretrati di lavoro dipendente prestato all'estero.

- Sostegno dei servizi per il lavoro all'attuazione delle politiche di attivazione previste dal Reddito di inclusione

I servizi pubblici per l'impiego collaborano con i Comuni, responsabili delle politiche sociali a livello locale, per l'attuazione della *Strategia Nazionale di contrasto alla povertà*. Offrono politiche attive per l'inclusione socio-lavorativa dedicate ai beneficiari del reddito di inclusione (REI), la misura di sostegno economico alle famiglie che vivono al di sotto della soglia di povertà che è condizionata dalla partecipazione a progetti di inclusione sociale.

Al fine di rafforzare i servizi e le misure di politica attiva del lavoro attraverso azioni di sistema e progetti trasversali, la Conferenza di Stato e Regioni il 21 dicembre 2017 ha adottato un "Piano per il rafforzamento dei servizi per le politiche attive" in linea con il dettato normativo (art. 15 del Decreto legge del 19 giugno 2015, n. 78 "Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali"), con il quale si intende promuovere e realizzare il raccordo tra le amministrazioni titolari di fondi che concorrono all'attuazione delle azioni del piano stesso. Al fine di garantire il raggiungimento di "standard specifici" (LEP) per i servizi per l'impiego, come delineato dalla riforma di politiche attive del mercato del lavoro, il *Piano prevede - per il triennio 2018-2020 - un rafforzamento dei Centri per l'impiego pubblici con l'obiettivo di assumere 1.600 unità aggiuntive*. Questi operatori saranno dotati di competenze specifiche e opportunamente formati e seicento di essi saranno qualificati per erogare politiche di inclusione attiva a persone svantaggiate, tenendo in debita considerazione tutti i possibili aspetti della fragilità legati all'area sociale. A giugno 2018, gli esperti dell'ANPAL hanno formato più di 1.000 operatori dei CPI su questi argomenti.

A livello regionale sono stati adottati programmi, approvati avvisi e avviati progetti per l'inclusione sociale attiva, con lo sviluppo di servizi di collocamento *ad hoc* e con la definizione e realizzazione di percorsi formativi ed il rafforzamento delle competenze, l'orientamento specialistico, l'accompagnamento al lavoro e l'inserimento e/o il reinserimento lavorativo delle persone con disabilità.

Le Regioni hanno sostenuto la creazione di nuove imprese, sia mediante l'erogazione di incentivi per l'autoimpiego e l'autoimprenditorialità, sia attraverso la messa in atto di azioni di politica attiva per l'orientamento, l'accompagnamento e il tutoraggio, a supporto delle nuove iniziative, con attenzione particolare, a specifiche categorie di beneficiari, come le donne, i giovani, i soggetti maturi fuoriusciti dal mondo del lavoro e gli ex percettori di ammortizzatori sociali, attualmente privi di sostegno al reddito.

Le Regioni sono inoltre impegnate ad accompagnare gli interventi nazionali con proprie misure di politiche attive come i "lavori di pubblica utilità" e i tirocini di inclusione sociale da realizzare anche attraverso il contributo del FSE oltre che con azioni finalizzate al potenziamento ed all'ammodernamento delle reti dei servizi pubblici per le politiche attive del lavoro e per i servizi sociali. Gli interventi rivolti ai lavoratori socialmente utili e ai lavoratori coinvolti in attività di pubblica utilità, al fine di individuare soluzioni definitive alla condizione di precarietà occupazionale, attraverso il riconoscimento di incentivi per l'assunzione a tempo indeterminato, la sottoscrizione di apposite convenzioni tra Regioni e amministrazioni centrali e l'erogazione di contributi per la stabilizzazione dei lavoratori degli elenchi regionali.

2. Disposizioni in materia di agricoltura e aree rurali

Il *Programma di Sviluppo rurale nazionale (PSRN)* per il periodo 2014-2020 concordato in sede di Conferenza Stato – Regioni, è stato approvato dalla Commissione europea con decisione (C2015)8312 del 20.11.2015, per un finanziamento pubblico totale pari a 2,14 miliardi di euro. Tale programma contiene diverse misure aventi lo scopo di migliorare le condizioni di vita nelle aree rurali. Obiettivi perseguiti sono, tra l'altro, la riduzione della povertà, dell'esclusione sociale e lo sviluppo economico nelle aree rurali. In particolare, al fine di migliorare le condizioni di vita nelle stesse, possono evidenziarsi le seguenti misure:

- rinnovamento dei servizi di base nei villaggi delle aree rurali
- sviluppo locale di tipo partecipativo (L.E.A.D.E.R.)

Per tali misure le Regioni italiane hanno allocato le seguenti risorse:

Spesa pubblica	di cui a carico del Fondo Europeo di sviluppo rurale	progetto
Euro <u>1.024.563.459,82</u>	Euro <u>498.908.021,23</u>	rinnovo dei servizi di base e dei paesi delle aree rurali
Euro <u>1.220.533.607,53</u>	Euro <u>617.710.830,00</u>	progetti di sviluppo locale di tipo partecipativo

Lo sviluppo locale di tipo partecipativo (Community Led Local Development) denominato L.E.A.D.E.R. è lo strumento più importante e innovativo delle politiche comunitarie per lo sviluppo locale integrato e sostenibile dei territori rurali.

Una delle azioni finanziate attraverso le risorse sopra menzionate è l'Agricoltura Sociale (AS). L'Agricoltura Sociale comprende tutte le attività, svolte in un'azienda agricola, finalizzate allo sviluppo di servizi utili a facilitare un adeguato sostegno alle famiglie e alle comunità locali nelle aree rurali o svantaggiate. Questi servizi includono misure per sostenere attività sociali, di salute pubblica, di integrazione scolastica e sociale.

Con la *Legge n. 141/2015* relativa alle "Disposizioni in materia di agricoltura sociale", il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha creato un quadro comune a livello nazionale al fine di riorganizzare i regolamenti regionali esistenti, fornendo uno strumento giuridico alle parti interessate nelle attività di agricoltura sociale.

La citata legge promuove l'agricoltura sociale quale aspetto della multifunzionalità delle imprese agricole finalizzato allo sviluppo di interventi e di servizi sociali, socio-sanitari, educativi e di inserimento socio-lavorativo allo scopo di facilitare l'accesso adeguato e uniforme alle prestazioni essenziali da garantire alle persone, alle famiglie, alle comunità locali in tutto il territorio nazionale e in particolare nelle zone rurali o svantaggiate.

Per agricoltura sociale si intendono le attività esercitate dagli imprenditori agricoli dirette a realizzare:

- formazione e inserimento lavorativo di persone svantaggiate (ad esempio detenuti, tossicodipendenti, migranti, rifugiati, persone con disabilità relativamente meno gravi).
- riabilitazione e / o trattamento attraverso esperienze di *pet therapy* e supporto socio-terapeutico a persone con disabilità fisiche, mentali o sociali;
- servizi di vita quotidiana che mirano a migliorare la qualità della vita, come l'agriturismo sociale, i giardini sociali sub-urbani per gli anziani e gli asili nido agrituristicci;
- servizi educativi volti a migliorare la conoscenza e la consapevolezza delle problematiche ambientali tra i giovani e gli anziani.

Dette attività sono realizzate in collaborazione con i servizi socio-sanitari e con gli enti pubblici competenti per territorio. Gli enti pubblici competenti per territorio nel quadro della programmazione delle proprie funzioni inerenti alle attività agricole e sociali, promuovono senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, politiche integrate tra imprese, produttori agricoli e istituzioni locali al fine di sviluppare l'agricoltura sociale.

Tra le disposizioni volte a tutelare i diritti e la dignità dei lavoratori e a combattere il reclutamento illegale di lavoratori agricoli per salari molto bassi, vale la pena menzionare la *legge n. 199/2016 "Disposizioni per contrastare i fenomeni di lavoro non dichiarato, di sfruttamento del lavoro in agricoltura e riallineamento dei salari nel settore agricolo"*. Questa legge mira a contrastare il cosiddetto *caporalato*.

A livello regionale sono state adottate numerose misure finalizzate a favorire l'insediamento dei giovani agricoltori, mediante sia il sostegno alle *start up* di impresa avviate da giovani, sia agli investimenti nelle aziende agricole attuati dai giovani imprenditori, sia i progetti di diversificazione per le attività extra agricole, come gli agriturismi e le fattorie didattiche.

Sono state sovvenzionate le spese per investimenti, di primo impianto e per la costituzione di impresa femminile e giovanile, concessi aiuti per operazioni di prestito e di micro-credito a favore della creazione di piccole e micro imprese costituite da donne, giovani e destinatari di ammortizzatori sociali, ovvero per investimenti produttivi coerenti con la *Strategia di specializzazione intelligente*.

3. Disposizioni in materia di tutela della famiglia

- Fondo Nazionale Famiglia

L'art. 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ha istituito il Fondo per le politiche della famiglia, al fine di promuovere e realizzare interventi per la tutela della famiglia, in tutte le sue componenti e le sue problematiche generazionali, nonché per supportare l'Osservatorio nazionale sulla famiglia.

Tale Fondo è utilizzato per i seguenti scopi:

- istituire e finanziare l'Osservatorio nazionale sulla famiglia prevedendo la rappresentanza paritetica delle amministrazioni statali da un lato e delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali dall'altro, nonché la partecipazione dell'associazionismo e del terzo settore;
- finanziare le iniziative di conciliazione del tempo di vita e di lavoro;
- sperimentare iniziative di abbattimento dei costi dei servizi per le famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro;
- sostenere l'attività dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia;
- sviluppare iniziative che diffondano e valorizzino le migliori iniziative in materia di politiche familiari adottate da enti pubblici e privati, enti locali, imprese e associazioni.
- finanziare l'elaborazione, realizzata d'intesa con le altre amministrazioni statali competenti e con la Conferenza unificata, di un Piano nazionale per la famiglia che costituisca il quadro conoscitivo, promozionale e orientativo degli interventi relativi all'attuazione dei diritti della famiglia, nonché acquisire proposte e indicazioni utili per il Piano e verificarne successivamente l'efficacia, attraverso la promozione e l'organizzazione con cadenza biennale di una Conferenza nazionale sulla famiglia;
- realizzare, unitamente al Ministero della salute, una intesa in sede di Conferenza unificata avente ad oggetto criteri e modalità per la riorganizzazione dei consultori familiari, finalizzata a potenziarne gli interventi sociali in favore delle famiglie;
- promuovere e attuare in sede di Conferenza unificata, d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministero della pubblica istruzione, un accordo tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per la qualificazione del lavoro delle assistenti familiari;
- favorire la permanenza o il ritorno nella comunità familiare di persone parzialmente o totalmente non autosufficienti in alternativa al ricovero in strutture residenziali socio-sanitarie. A tal fine il Dipartimento per le politiche della famiglia promuove una intesa in sede di Conferenza unificata avente ad oggetto la definizione dei criteri e delle modalità sulla base dei quali le regioni, in concorso con gli enti locali, definiscono ed attuano un programma sperimentale di interventi al quale concorrono i sistemi regionali integrati dei servizi alla persona;
- finanziare iniziative di carattere informativo ed educativo volte alla prevenzione di ogni forma di abuso sessuale nei confronti di minori, promosse dall'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile;

Nel 2015 la dotazione del Fondo era pari a circa 18,3 milioni di euro, e in base a quanto previsto dall'articolo 1, comma 132, della legge 190/2014 (legge di stabilità 2015) al fine di sostenere le adozioni internazionali, a partire dal 2015, la dotazione del suddetto Fondo è stata incrementata di un importo pari a 5 milioni di euro annui.

Con la medesima legge di stabilità è stato inoltre istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un ulteriore fondo, poi non rifinanziato, con una dotazione pari a 112

milioni di euro da destinare a interventi in favore delle famiglie (una quota del suddetto fondo pari a 100 milioni di euro è riservata al rilancio del piano per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, mentre una quota pari a 12 milioni di euro è destinata ai programmi di distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti).

Dal 2014, i diversi decreti di riparto del Fondo sono stati adottati con le seguenti allocazioni di risorse:

- nel 2014: 5 milioni di euro per finanziare attività a favore della prima infanzia e delle responsabilità genitoriali;
- nel 2015: 5 milioni di euro per finanziare attività volte a favorire la nascita e lo sviluppo, laddove presenti, dei Centri per le famiglie;
- nel 2016: 7 milioni e 500 mila euro per finanziare attività a favore della natalità, ivi comprese le azioni a sostegno dei servizi per la prima infanzia e i bonus per i nuovi nati;
- nel 2017: circa 2,8 milioni di euro per interventi a favore della natalità.

Per il triennio 2017-2019, la dotazione del Fondo per le politiche della famiglia risulta pari a circa 5 milioni di euro. Tale dotazione è stata confermata dalla legge di bilancio 2018.

- Fondo di Sostegno alla natalità

La legge di bilancio per il 2017, ha istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, un fondo rotativo denominato «Fondo di sostegno alla natalità» al fine di agevolare l'accesso al credito per le “famiglie con uno o più figli, nati o adottati a decorrere dal 1º gennaio 2017, mediante il rilascio di garanzie dirette, anche fideiussorie, alle banche e agli intermediari finanziari”.

Con il *decreto 8 giugno 2017 (Fondo di sostegno alla natalità)*, a firma del Ministro *pro tempore* per gli Affari regionali e le autonomie, con delega in materia di politiche per la famiglia, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze (G.U. 12 settembre 2017, n. 213) sono stati definiti i criteri e le modalità di organizzazione e di funzionamento del citato Fondo e le modalità di rilascio e di operatività delle garanzie. In particolare l'articolo 3, comma 3, del menzionato decreto stabilisce che «i finanziamenti ammissibili alla garanzia del Fondo hanno una durata non superiore a sette anni e sono di ammontare non superiore a diecimila euro».

Sono ammissibili alla garanzia del Fondo le operazioni di finanziamento a favore dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale di bambini nati o adottati a decorrere dal 1º gennaio 2017 fino al compimento del terzo anno di età del bambino ovvero entro tre anni dall'adozione.

I soggetti beneficiari del finanziamento devono possedere la residenza in Italia e la cittadinanza italiana, oppure appartenere ad uno Stato membro dell'Unione europea oppure, in caso di cittadino extracomunitario, possedere il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all'art. 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni (art. 3 DM).

Possono effettuare le operazioni di finanziamento garantite dal Fondo le banche iscritte all'albo di cui all'art. 13 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'art. 106 del medesimo decreto legislativo art. 4 DM). La garanzia del Fondo è concessa nella misura del cinquanta per cento del finanziamento ed è a prima richiesta, incondizionata, irrevocabile, e, permane per l'intera durata del finanziamento.

La dotazione del Fondo è pari a 10 milioni di euro per l'anno 2017, 24 milioni di euro per l'anno 2018, 23 milioni di euro per l'anno 2019, 13 milioni di euro per l'anno 2020 e 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

- Fondo Nazionale per l'infanzia e l'adolescenza

Il Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza è stato istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri dalla *legge 28 agosto 1997, n. 285* (“*Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza*”), in attuazione dei principi della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, Ratifica ed

esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, e degli articoli 1 e 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.

A seguito della entrata in vigore del decreto legislativo n. 300 del 1999 (recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59"), la gestione del Fondo è passata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ed è attualmente in carico alla Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale.

La ripartizione della quota riservata, attraverso decreto interministeriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto col Ministero dell'economia e delle finanze, avviene per il 50 per cento sulla base dell'ultima rilevazione della popolazione minore effettuata dall'ISTAT e per il restante 50 per cento secondo i seguenti criteri:

- a) carenza di strutture per la prima infanzia secondo le indicazioni del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- b) numero di minori presenti in presidi residenziali socio-assistenziali in base all'ultima rilevazione dell'ISTAT;
- c) percentuale di dispersione scolastica nella scuola dell'obbligo come accertata dal Ministero della pubblica istruzione;
- d) percentuale di famiglie con figli minori che vivono al di sotto della soglia di povertà così come stimata dall'ISTAT;
- e) incidenza percentuale del coinvolgimento di minori in attività criminose.

Il Fondo è finalizzato a realizzare interventi per favorire la promozione dei diritti, la qualità della vita, lo sviluppo, la realizzazione individuale e la socializzazione dell'infanzia e dell'adolescenza.

Il Fondo, tradizionalmente pari a 44 milioni di euro (dalla costituzione fino al 2010), ha visto una dotazione a 30 milioni di euro nel 2014 e di 28 milioni di euro dal 2015.

L'utilizzo dei fondi è monitorato attraverso la raccolta di informazioni sui progetti e sulla gestione finanziaria, dati caricati dalle stesse Città riservatarie all'interno della Banca Dati 285/97 i cui progetti possono essere visionati mediante il seguente link <http://www.bancadatiprogetti285.minori.it/Main.htm>

La Banca Dati rivela che la maggior parte dei progetti finanziati riguarda i servizi di sostegno alla relazione genitore-figli, di contrasto della povertà e della violenza, nonché misure alternative al ricovero dei minori in istituti educativo-assistenziali. Sono inoltre finanziati i progetti per la promozione dei servizi ricreativi ed educativi per il tempo libero, e le esperienze tese a valorizzare azioni positive per la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e progetti sulla innovazione e sperimentazione di servizi socio-educativi per la prima infanzia.

- Assegno di natalità

Ai sensi dell'art. 1 co. 125-129, *Legge 190/2014 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2015)* al fine di incentivare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno, per ogni figlio nato o adottato tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017 è riconosciuto un assegno di importo pari a 960 euro annui erogato mensilmente a decorrere dal mese di nascita o adozione. Tale assegno è corrisposto fino al compimento del terzo anno di età ovvero del terzo anno di ingresso in famiglia a seguito di adozione.

- Congedo parentale

La legge 28 giugno 2012, n. 92 (disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita) all'art. 4, co 24 stabilisce che al fine di sostenere la genitorialità, promuovendo una cultura di maggiore condivisione di compiti di cura dei figli all'interno della coppia

e per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, in via sperimentale, per gli anni 2013-2015:

a) Il padre lavoratore dipendente entro 5 mesi dalla nascita del figlio ha l'obbligo di astenersi dal lavoro per un periodo di un giorno. Entro il medesimo periodo, il padre lavoratore dipendente può astenersi per un ulteriore periodo di due giorni anche continuativi, previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima. In tale ultima ipotesi per il periodo di due giorni goduto in sostituzione della madre è riconosciuta un'indennità giornaliera a carico dell'INPS pari al 100 per cento della retribuzione e per il restante giorno in aggiunta all'obbligo di astensione della madre è riconosciuta un'indennità per il 100 per cento della retribuzione.

b) E' inoltre riconosciuta alla madre al termine del congedo di maternità, la corrispondenza di *voucher* per l'acquisto di servizi di baby-sitting, ovvero per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, da richiedere al datore di lavoro.

Con *legge 28 dicembre 2015, n. 208 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato)*, art. 1 co. 205 stabilisce che il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, da fruire entro cinque mesi dalla nascita del figlio, nonché il congedo facoltativo da utilizzare nello stesso periodo, in alternativa alla madre che si trovi in astensione obbligatoria sono prorogati sperimentalmente per l'anno 2016 e il congedo obbligatorio è aumentato a due giorni che possono essere goduti anche in via non continuativa. Inoltre, con *Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019)* all'art. 1 co. 354 stabilisce che le disposizioni concernenti il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente è prorogato anche per gli anni 2017 e 2018. La durata del congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente è aumentata a due giorni per il 2017 e a 4 giorni per il 2018 che possono essere goduti anche in via non continuativa. Per l'anno 2018 il padre lavoratore dipendente può astenersi per un periodo ulteriore di un giorno previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima.

- Fondo per il sostegno del caregiver familiare

La *legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020)* prevede al co. 255 art. 1 lo stanziamento di risorse pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. Tale norma definisce il *caregiver familiare* quale persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto, di un familiare o di un affine entro il secondo grado, ovvero, nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata o sia titolare di indennità di accompagnamento.

Vanno segnalati inoltre a livello regionale, gli interventi rivolti alle donne in condizione di particolare fragilità, in primis le donne vittime di violenza e le donne vittime di tratta. A tal fine, sono state promosse procedure per assicurare il rafforzamento dei servizi territoriali di assistenza e sostegno e per la realizzazione di percorsi individuali di fuoriuscita dalla condizione di svantaggio e di integrazione socio-lavorativa, anche mediante l'attivazione di tirocini formativi, nell'ambito della presa in carico delle stesse attraverso la rete dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza per le vittime di maltrattamenti. È stata riservata attenzione anche alle donne immigrate nell'ambito di iniziative più ampie volte al rafforzamento delle competenze ed all'accompagnamento al lavoro dei

soggetti vulnerabili.

4. Misure a sostegno del diritto all'alloggio

La legge 431/1998 (*Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo*) ha istituito il Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, la cui dotazione annua è determinata dalla legge finanziaria.

Le politiche abitative più recenti, hanno mirato da un lato a sostenere locazioni e mutui sulla prima casa, e dall'altro all'alienazione, al recupero e alla razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

L'art. 4, comma 8, del *decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative)*, ha prorogato al 31 dicembre 2014 il termine di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione di immobili ad uso abitativo prevista dall'art. 1, comma 1, del D.L. 158/2008 (*Misure urgenti per contenere il disagio abitativo di particolari categorie sociali*), come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 412, della legge di stabilità 2013 (L. 228/2012).

Sulla proroga degli sfratti è intervenuto l'art. 8, comma 10-bis, del D.L. 192/2014 (c.d. *decreto mille proroghe, convertito dalla legge n. 11/2015*), che ha dettato una disposizione finalizzata a consentire il passaggio da casa a casa ai soggetti interessati dalle procedure esecutive di rilascio per finita locazione di cui all'art. 4, comma 8, del D.L. 150/2013.

Per tali soggetti e per la finalità indicata, il citato comma 10-bis ha consentito al giudice dell'esecuzione - nelle more dell'attuazione, per l'anno 2015, del riparto delle risorse del "Fondo nazionale locazioni" e della loro effettiva attribuzione alle regioni, e comunque fino al 29 giugno 2015 (120° giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 192/2014) - di disporre, su richiesta della parte interessata, la sospensione dell'esecuzione delle procedure esecutive di rilascio.

Il riparto delle risorse stanziate per il 2015 sul "Fondo nazionale locazioni" è stato effettuato con il D.M. 29 gennaio 2015, pubblicato nella G.U. del 6 marzo 2015. L'art. 1, comma 2, di tale decreto prevedeva che una quota non superiore al 25% delle risorse ripartite fosse destinata a dare idonea soluzione abitativa ai soggetti di cui all'art. 1, comma 1, della L. 9/2007 sottoposti a procedure esecutive di rilascio per finita locazione, promuovendo, prioritariamente, la sottoscrizione di nuovi contratti a canone concordato.

A livello regionale sono stati implementati accordi di programma e patti territoriali per lo sviluppo, che affrontano in modo integrato alcune tematiche chiave, quali la realizzazione nei comuni ad alta intensità abitativa di interventi innovativi di rigenerazione urbana, di recupero e riqualificazione del patrimonio abitativo pubblico e sociale, al fine di promuovere la qualità dello spazio urbano e l'integrazione dei servizi; sono stati emanati provvedimenti a sostegno delle iniziative per il contrasto dell'emergenza abitativa e per il mantenimento degli alloggi in locazione, nei casi di morosità incolpevole delle famiglie in difficoltà; erogati contributi di solidarietà agli assegnatari di servizi abitativi pubblici in situazione di criticità economica e misure di sostegno finalizzate a facilitare l'acquisto di tali alloggi da parte degli inquilini assegnatari; approvati programmi di mobilità per le famiglie delle zone ad altro degrado sociale e urbanistico, collegati ad interventi di ristrutturazione dei relativi alloggi; sottoscritti accordi e attuati progetti in aree strategiche di sviluppo locale nelle zone rurali ovvero di sviluppo urbano sostenibile, con interventi per la rigenerazione delle periferie,

per la realizzazione di laboratori sociali e la sperimentazione di modelli innovativi nella gestione sociale. Nell'ambito delle strategie complesse di contrasto alla povertà, sono stati messi a disposizione spazi abitativi per la prima accoglienza di nuclei familiari o persone singole prive di abitazione e attivati interventi di potenziamento del patrimonio pubblico esistente e di recupero degli alloggi di proprietà pubblica per incrementare la disponibilità di alloggi sociali e servizi abitativi per categorie fragili.

5. Misure a tutela delle persone con disabilità

La legge 104/92 (*Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*) stabilisce che lo Stato garantisce il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia della persona con disabilità promuovendone la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società. Previene e rimuove le condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia possibile e la partecipazione della persona con disabilità alla vita della collettività.

Detta disciplina dispone misure specifiche per favorire l'integrazione lavorativa delle persone con disabilità prevedendo tra l'altro che le persone assunte in ambito pubblico abbiano una priorità nella scelta della sede disponibile in sede di assunzione, ed hanno la precedenza di sede in caso di trasferimento.

Sul piano dei pubblici servizi, gli Enti territoriali devono garantire mezzi di trasporto adattati o servizi alternativi in modo da eliminare le barriere architettoniche.

Particolari agevolazioni sono inoltre previste in ambito lavorativo, sia per il settore pubblico che privato, sotto forma di congedi mensili, in giorni o ore cui possono beneficiare sia i soggetti disabili in condizione di gravità e sia i genitori che assistono minori in condizione di gravità.

In questo ambito va segnalato altresì il *D.lgs. 68/1999 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili)* avente la finalità di promuovere l'inserimento e l'integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirati.

La legge 296/2006 (art. 1, co. 1264) istituisce il *Fondo Nazionale per la non autosufficienza* con l'intento di fornire sostegno a persone con gravissima disabilità e ad anziani non autosufficienti al fine di favorirne una dignitosa permanenza presso il proprio domicilio evitando il rischio di istituzionalizzazione, nonché per garantire, su tutto il territorio nazionale, l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali. Tali risorse sono aggiuntive rispetto a quelle già destinate alle prestazioni e ai servizi a favore delle persone non autosufficienti da parte delle Regioni e delle autonomie locali, finalizzate alla copertura dei costi di rilevanza sociale dell'assistenza sociosanitaria.

Al Fondo sono stati assegnati 100 milioni di euro per l'anno 2007, 300 milioni per il 2008, 400 milioni per il 2009, 400 milioni per il 2010, 100 milioni per il 2011 (centrati sugli interventi a favore della SLA) e 275 milioni per l'anno 2013. Nella Legge di stabilità per il 2014 le risorse ad esso assegnate ammontavano ad euro 350 milioni, ripartite alle Regioni con Decreto interministeriale e dopo un'intesa raggiunta fra Ministeri e Regioni, assieme alle associazioni delle persone con disabilità, il 40% delle risorse per il 2014 sono state destinate ad interventi a favore delle gravissime disabilità, inclusa la SLA. Dal 2015 in poi la principale novità è che il fondo è individuato come strutturale per gli anni a venire, portando a 400 milioni di euro la dotazione, riportato quindi al suo massimo storico dell'anno 2009.

Le risorse sono attribuite alle Regioni in funzione della popolazione anziana non autosufficiente e degli indicatori socio-economici. Dal 2014 è individuata una quota pari a 10 milioni di euro, attribuita

al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai fini della promozione di interventi innovativi in materia di vita indipendente.

Si tratta di iniziative sperimentali, proposte da regioni e provincie autonome, per l'adozione di un modello di intervento uniforme su tutto il territorio nazionale per la promozione della vita indipendente e inclusione sociale delle persone con disabilità. Già nel 2013 sono state pubblicate le prime Linee Guida per la presentazione di progetti sperimentali in materia di vita indipendente ed inclusione nella società delle persone con disabilità, al fine di orientare il lavoro delle istituzioni, in collaborazione con le associazioni rappresentative delle persone con disabilità, verso modelli di intervento condivisi in materia. Complessivamente sono stati coinvolti circa 200 ambiti territoriali.

La legge 124/2015 (*Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*) stabilisce che per garantire un'efficace integrazione nell'ambiente di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, delega il Governo ad emanare una normativa volta alla nomina di una *Consulta nazionale*.

In attuazione di detta legge di delegazione, il *Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75 "Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z,* della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" ha inserito l'art. 39-bis al D.lgs. 165/2001 prevedendo l'istituzione della *Consulta nazionale per l'integrazione in ambiente di lavoro delle persone con disabilità*. Tale Consulta è composta da un rappresentante del Dipartimento della funzione pubblica, un rappresentante del Dipartimento per le pari opportunità, un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un rappresentante del Ministero della salute, un rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), un rappresentante dell'Agenzia nazionale politiche attive del lavoro (ANPAL), due rappresentanti designati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, due rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale e due rappresentanti delle associazioni del mondo della disabilità indicati dall'osservatorio nazionale di cui all'articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18.

La stessa svolge le seguenti funzioni:

- a) elaborare piani, programmi e linee di indirizzo per ottemperare agli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;
- b) effettuare il monitoraggio sul rispetto degli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 39-quater, concernenti tempi e modalità di copertura della quota di riserva;
- c) proporre alle amministrazioni pubbliche iniziative e misure innovative finalizzate al miglioramento dei livelli di occupazione e alla valorizzazione delle capacità e delle competenze dei lavoratori disabili nelle pubbliche amministrazioni;
- d) prevedere interventi straordinari per l'adozione degli accomodamenti ragionevoli nei luoghi di lavoro previsti dall'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216 al fine di garantire il rispetto del principio della parità di trattamento delle persone con disabilità ed assicurare alle stesse la piena egualanza con gli altri lavoratori;
- e) verificare lo stato di attuazione e la corretta applicazione delle disposizioni in materia di tutela e sostegno della disabilità da parte delle amministrazioni, con particolare riferimento alle forme di agevolazione previste dalla legge e alla complessiva disciplina delle quote di riserva.

Con Legge 112/2016 (*Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare*) sono state disciplinate misure di assistenza, cura e protezione nel superiore interesse delle persone con disabilità grave prive di sostegno familiare. Tali misure sono integrate nel progetto individuale di cui all'art. 14 della legge 328/2000 nel rispetto della

volontà delle persone con disabilità grave, ove possibile, dei loro genitori o di chi ne tutela gli interessi. Restano salvi comunque i livelli essenziali di assistenza e gli altri interventi di cura e di sostegno previsti dalla legislazione vigente in favore delle persone con disabilità. L'art. 3 della citata legge, istituisce nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il *Fondo per l'assistenza delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare*. La dotazione del fondo è determinata in 90 milioni di euro per l'anno 2016, in 38,3 milioni di euro per l'anno 2017 e in 56,1 milioni di euro annui a decorrere dal 2018.

L'accesso alle misure di assistenza, cura e protezione a carico del Fondo, è subordinato alla sussistenza di requisiti da individuare con Decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali e del Ministro delegato per la famiglia e le disabilità, di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della Salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Le regioni adottano indirizzi di programmazione e definiscono i criteri e le modalità per l'erogazione dei finanziamenti, le modalità per la pubblicità dei finanziamenti erogati e per la verifica dell'attuazione delle attività svolte e le ipotesi di revoca dei finanziamenti.

Il Fondo è destinato a:

- attivare programmi di intervento volti a favorire percorsi di supporto alla domiciliarità in abitazioni o gruppi-appartamento che riproducono le condizioni abitative e relazionali della casa familiare e che tengano conto anche delle migliori opportunità offerte dalle nuove tecnologie al fine di impedire l'isolamento delle persone con disabilità;
- realizzare in via residuale la permanenza temporanea in una soluzione abitativa extra - familiare per far fronte ad eventuali situazioni di emergenza, nel rispetto della volontà delle persone con disabilità grave, ove possibile, dei loro genitori o di chi ne tutela gli interessi;
- realizzare interventi innovativi di residenzialità per le persone con disabilità grave volti alla creazione di soluzioni alloggiative di tipo familiare e di co-housing che possono comprendere il pagamento degli oneri di acquisto, locazione, di ristrutturazione e di messa in opera degli impianti e delle attrezzature necessari per il funzionamento degli alloggi medesimi, anche sostenendo forme di mutuo aiuto tra persone con disabilità;
- sviluppare programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile delle persone con disabilità grave.

Parte III – Norme riguardanti i lavoratori migranti

In relazione alla necessità di conoscere le dinamiche evolutive delle diverse comunità straniere presenti in Italia, la Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazioni del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, promuove a partire dal 2013, una collana editoriale di *Rapporti annuali* sulle principali comunità straniere presenti in Italia. Detti rapporti analizzano i dati relativi a diverse dimensioni del processo migratorio della presenza e dell'integrazione (caratteristiche socio-demografiche, dinamiche di accesso al mercato del lavoro, al sistema sanitario e al welfare, percorsi scolastici dei giovani provenienti da un contesto migratorio, partecipazione sindacale, inclusione finanziaria). La collana dei Rapporti prende in considerazione le nazionalità storicamente più numerose sul territorio italiano: Marocchina, Albanese, Cinese, Ucraina, Indiana,

Filippina, Egiziana, Bengalese, Moldava, Pakistana, Tunisina, Srilankese, Senegalese, Peruviana ed Ecuadoriana.

Dal 2017 vengono pubblicati annualmente, inoltre, i *Rapporti sulla presenza di migranti nelle città metropolitane*, al fine di analizzare le principali dimensioni dell'inclusione sociale e lavorativa dei migranti in ognuna delle 14 città metropolitane italiane.

In particolare, tali Rapporti forniscono un quadro delle caratteristiche socio-demografiche della popolazione migrante regolarmente presente, analizzano le tendenze in corso, le tipologie e le motivazioni di soggiorno e prendono in considerazione la presenza di richiedenti e titolari di protezione internazionale. Un capitolo *ad hoc* è dedicato al tema dei minori e delle seconde generazioni.

Inoltre dal 2011 la citata Direzione Generale pubblica annualmente il *Rapporto annuale "gli stranieri nel mercato del lavoro in Italia"* in collaborazione con la Direzione Generale dei Sistemi Informativi dell'Innovazione tecnologica e della comunicazione, l'INPS, INAIL, Unioncamere e il coordinamento esecutivo di Anpal Servizi s.p.a.

Secondo i dati ISTAT, nel 2016 il saldo migratorio netto con l'estero torna a crescere di oltre 10mila unità, raggiungendo quota 144mila (+8% rispetto al 2015) per effetto del maggiore aumento delle immigrazioni rispetto alle emigrazioni. Le immigrazioni (iscrizioni in anagrafe dall'estero) ammontano a quasi 301mila (+7% rispetto al 2015); circa nove su dieci riguardano cittadini stranieri. Con 45mila iscritti la comunità rumena è sempre la più numerosa tra i flussi di immigrazione, seguono pakistani (15mila), nigeriani (15mila), marocchini (15mila), albanesi (13mila) e cinesi (12mila). Continuano a crescere le immigrazioni dei cittadini africani; in particolare, incrementi significativi degli ingressi si registrano per i cittadini guineani (+161%), ivoriani (+73%), nigeriani (+66%) e ghanesi (+37%). Sono molto consistenti anche i flussi di pakistani (15 mila, +30%), albanesi (13mila, +12%) e brasiliiani (10 mila, +50%), calano invece le immigrazioni dei cittadini di area asiatica: cingalesi (-18%), cinesi (-17%), bengalesi (-14%) e indiani (-11%). Ancora in crescita le emigrazioni (cancellazioni dall'anagrafe per l'estero): nel 2016 sono 157mila (+7% sul 2015). Gli emigrati di cittadinanza italiana nati all'estero ammontano a circa 28mila (+19% rispetto all'anno precedente): il 50% torna nel Paese di nascita, il 43% emigra in un Paese dell'Unione europea, il restante 7% si dirige verso un Paese terzo non Ue. Le principali mete di destinazione per gli emigrati di cittadinanza italiana si confermano il Regno Unito (21,6%), la Germania (16,5%), la Svizzera (9,9%) e la Francia (9,5%). In aumento i laureati italiani che lasciano il Paese, sono quasi 25mila nel 2016 (+9% sul 2015) anche se tra chi emigra restano più numerosi quelli con un titolo di studio medio-basso (56mila, +11%). Dopo tre anni di calo tornano a crescere i trasferimenti di residenza interni al territorio nazionale, che nel 2016 hanno coinvolto 1 milione 331mila individui (+4% sul 2015), con trasferimenti per lo più di breve e medio raggio. Nel 76% dei casi avvengono tra Comuni della stessa regione (1 milione 6mila). All'aumento dei trasferimenti di residenza interni contribuiscono anche i cittadini stranieri: i loro spostamenti sono stati in tutto 230mila, circa 27mila in più rispetto al 2015.

In tema di misure volte a favorire l'inserimento socio-lavorativo di persone titolari di protezione internazionale, accolte nel Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, si segnala la promozione del progetto INSIDE con il quale sono stati attivati complessivamente 753 percorsi di inserimento socio-lavorativo e di integrazione in cui, tra gli enti proponenti figurano agenzie per il lavoro, associazioni, consorzi, cooperative sociali e enti di formazione professionale.

L'82% dei partecipanti ha un'età compresa tra i 18 e i 34 anni; le principali cittadinanze sono l'afghana (145 partecipanti), la pakistana (118) e la somala (82). Tra le principali aree di attività delle aziende ospitanti, i servizi di alloggio e ristorazione (138 percorsi), le attività manifatturiere (100), il commercio all'ingrosso e dettaglio e la riparazione di autoveicoli e motocicli (89).

A livello regionale si è pervenuti alla creazione di spazi di mediazione sociale e di ascolto e all'utilizzo di percorsi formativi e/o laboratori propedeutici all'implementazione di eventuali competenze professionali, per contrastare situazioni di conflitto o condizioni di rischio sociale; a facilitare l'accesso ai servizi ed alle attività di accoglienza e/o presa in carico integrata; ad offrire opportunità di inserimento socio-lavorativo di persone vulnerabili, attraverso l'accompagnamento ed il tutoraggio formativo e professionale, nonché servizi socio-educativi e di socializzazione per famiglie che vivono in contesti disagiati. Sotto il profilo del miglioramento dei servizi sono stati: avviati interventi sperimentali volti alla creazione e allo sviluppo di reti per l'inclusione sociale dei migranti transitanti, con il coinvolgimento attivo delle associazioni e organizzazioni del terzo settore, al fine di definire un modello di *governance* e di erogazione di servizi standardizzati.

Il 31 gennaio 2018 è entrato in vigore il *decreto legislativo 22 dicembre 2017, n. 220 recante "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, di attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale nonché della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale"*. In particolare, in materia di minori stranieri non accompagnati, il *decreto legislativo 220/2017* apporta alcune novità inerenti le competenze del Tribunale per i minorenni (con specifico riferimento alla nomina dei tutori volontari e all'accertamento dell'età del minore), al *Sistema informativo Minori (SIM)* istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, al monitoraggio dello stato di attuazione dell'art. 11 della l. n. 47/2017 concernenti i tutori volontari. In materia di integrazione dei minori stranieri non accompagnati, si rileva che la *legge 27 dicembre 2018, n. 205 sul bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e sul bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020*, entrata in vigore il 1° gennaio 2018, comprende alcune disposizioni volte a consentire il pieno ed effettivo esercizio del diritto di accesso alla pratica sportiva. Prevede, infatti, che i minori stranieri, anche non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno, laddove siano iscritti da almeno un anno a una qualsiasi classe dell'ordinamento scolastico italiano, possano essere tesserati presso società o associazioni affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate o agli enti di promozione sportiva, anche paraolimpici, senza alcun aggravio rispetto a quanto previsto per i cittadini italiani.

Parte IV – Retribuzione dei lavoratori e questioni connesse

Sgravi contributi ed incentivi all'occupazione

La *legge di stabilità 2015 (legge 23 dicembre 2014, n. 190)* ai commi 118-120, ha previsto che al fine di promuovere forme di occupazione stabile, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, e con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, decorrenti dal 1° gennaio 2015 relativamente a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2015, è riconosciuto, per un periodo massimo di 36 mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua. Sono esclusi quei lavoratori che nei 6 mesi precedenti l'assunzione erano titolari di un rapporto a tempo indeterminato anche con altro datore di lavoro.

Per i datori di lavoro del settore agricolo le disposizioni di cui sopra si applicano, nei limiti previsti dalla Legge di Stabilità stessa, con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato, decorrenti dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015, con alcune esclusioni.

L'articolo 1 del DL n. 76/13, convertito in Legge n. 99/13, ha stabilito un incentivo economico, pari a un terzo della retribuzione (nella misura mensile massima di 650 euro), per l'assunzione a tempo

indeterminato di giovani under 30, privi d'impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi ovvero privi di diploma di scuola media superiore o professionale. L'incentivo spetta per 18 mesi, ovvero 12 mesi in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine.

La *Legge di Stabilità 2016* (Legge 28 dicembre 2015, n. 208) ha previsto, ai commi 178-181, a favore di tutti i datori di lavoro del settore privato, uno sgravio contributivo per le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato di lavoratori privi di occupazione a tempo indeterminato da almeno 6 mesi, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, relative ad assunzioni decorrenti dal 1° gennaio 2016 e stipulati entro il 31 dicembre dello stesso anno. Per il settore agricolo, il beneficio si applica secondo la disciplina specifica di cui ai commi 179 e 180, entro precisi limiti finanziari, salvo alcune esclusioni.

Lo sgravio contributivo consiste nell'esonero dal versamento del 40% dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), nel limite di 3.250 euro su base annua e per un periodo massimo di 24 mesi.

La *legge di Bilancio 2017* (Legge 11 dicembre 2016, n. 232) ha introdotto, all'art. 1, commi 308-313, un esonero contributivo a favore dei datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato studenti che abbiano svolto attività di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato presso il medesimo datore di lavoro.

I suddetti commi prevedono, per il solo settore privato, uno sgravio contributivo per le nuove assunzioni con contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato, anche in apprendistato, decorrenti dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018. Lo sgravio contributivo consiste nell'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro (ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche e con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL), nel limite massimo di un importo di esonero pari a 3.250 euro su base annua, per un periodo massimo di 36 mesi.

La *legge di bilancio 2018* (Legge 27 dicembre 2017, n. 205) ha previsto all'art. 1, co. 100 che "Al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile, ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° gennaio 2018, assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, di cui al *decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 (Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183)*, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile (...)".

Misure di sostegno del reddito da lavoro

La Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e della formazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali cura, oltre che gli ammortizzatori sociali, anche l'attuazione degli interventi in materia di incentivi per l'occupazione nell'ambito di progetti innovativi e speciali in materia di *welfare* con particolare riferimento a quelli finalizzati allo sviluppo di politiche attive e di quelle volte all'occupabilità del capitale umano. Detta Direzione Generale gestisce inoltre le risorse destinate a finanziarie una serie di incentivi all'occupazione a carico soprattutto del *Fondo sociale occupazione e formazione* (FSOF).

Si tratta soprattutto di contributi economici o sgravi contributivi concessi ai datori di lavoro per la stipula di determinate tipologie contrattuali, per l'assunzione di specifiche categorie di lavoratori (giovani, donne, disoccupati, soggetti svantaggiati) che si trovano in una condizione di debolezza nel mercato del lavoro o a rischio esclusione sociale. A carico del FSOF sono comprese anche le misure volte alla tutela di particolari categorie di lavoratori (giornalisti, lavoratori esposti all'amianto, soci di cooperative, etc.).

In attuazione della *legge 10 dicembre 2014, n. 183 recante "Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro"*, il Governo ha adottato due decreti legislativi recanti disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali:

Il *D.Lgs. n. 22 del 4 marzo 2015* contenente disposizioni in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, ha introdotto i seguenti istituti:

la *nuova assicurazione sociale per l'impiego (NASPI)* vale per gli eventi di disoccupazione che si verificano a decorrere dal 1° maggio 2015 e per tutti i lavoratori dipendenti che abbiano perso l'impiego e che hanno cumulato almeno 13 settimane di contribuzione negli ultimi 4 anni di lavoro ed almeno 18 giornate effettive di lavoro negli ultimi 12 mesi. La base retributiva della NaSpl sono gli ultimi 4 anni di impiego (anche non continuativo) rapportati alle settimane contributive e moltiplicati per il coefficiente 4.33. La durata della prestazione è pari ad un numero di settimane corrispondente alla metà delle settimane contributive degli ultimi 4 anni di lavoro. L'ammontare dell'indennità è commisurato alla retribuzione e non può eccedere i 1.300 euro. Dopo i primi 4 mesi di pagamento, la NASPI viene ridotta del 3% al mese e la durata prevista è di un numero di settimane pari alla metà di quelle contributive degli ultimi 4 anni di lavoro. L'erogazione della NASPI è condizionata alla partecipazione del disoccupato ad iniziative di attivazione lavorativa o di riqualificazione professionale.

Il *Decreto 29 ottobre 2015 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, attuativo dell'art. 16, co. 6 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183)*, ha istituito a decorrere dal 1° maggio 2015 in via sperimentale per l'anno 2015, l'*Assegno di disoccupazione (ASDI)*, avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori beneficiari della NASPI (indennità mensile di disoccupazione) che abbiano fruito di questa per l'intera sua durata entro il 31 dicembre 2015, siano privi di occupazione e si trovino in condizione economica di bisogno. Nel primo anno di applicazione gli interventi sono stati prioritariamente riservati ai lavoratori appartenenti a nuclei familiari con minorenni e, quindi, ai lavoratori in età prossima al pensionamento. La corresponsione dell'ASDI è condizionata all'adesione ad un progetto personalizzato redatto dai competenti servizi per l'impiego, contenenti specifici impegni in termini di ricerca attiva del lavoro, disponibilità a partecipare ad iniziative di orientamento e formazione, accettazione di adeguate proposte di lavoro. La partecipazione alle iniziative di attivazione proposta è obbligatoria, pena la perdita del beneficio. Il Decreto interministeriale 23 maggio 2016 ha disposto la prosecuzione della sperimentazione dell'ASDI, avviata nel 2015 secondo le modalità definite nel Decreto interministeriale del 29 ottobre 2015. A tal fine per il 2016 oltre alle risorse già stanziate (200 milioni) il Decreto Legislativo n. 148 del 2015 e Legge di Stabilità 2016 hanno messo a disposizione ulteriori 400 milioni di euro. La sperimentazione dell'ASDI è stata prorogata per le annualità 2017-2019 dal Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 16 marzo 2017.

Successivamente il *decreto legislativo n. 147 del 15 settembre 2017 (Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà)* ha previsto che a far data dal 1° gennaio 2018

l'ASDI non sia più riconosciuto, fatti salvi coloro che abbiano maturato i requisiti nella medesima data. Le risorse già impegnate per l'ASDI e non utilizzate confluiranno nel *Fondo Povertà*.

L'indennità di disoccupazione *Dis-Coll (Disoccupazione per i collaboratori)* presuppone tre mesi di contribuzione nel periodo che va dal primo gennaio dell'anno precedente l'evento di disoccupazione alla data del predetto evento. Il suo importo è rapportato al reddito e diminuisce del 3% a partire dal quarto mese di erogazione. La durata della prestazione è pari alla metà delle mensilità contributive versate e non può eccedere i 6 mesi. Anche questa indennità è condizionata alla partecipazione ad iniziative di politiche attive.

Il *decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183)* persegue l'intento di collocare in un corpo normativo unico le diverse disposizioni relative agli strumenti posti a tutela del lavoratore in costanza di rapporto di lavoro (integrazioni salariali ordinaria e straordinaria e fondi di solidarietà) attualmente contenute in diversi testi normativi, tutto ciò assicurando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti, al fine di garantire la coerenza logica e sistematica della normativa. In particolare, detto decreto estende le integrazioni salariali in caso di riduzione o sospensione dell'orario di lavoro a 1.400.000 lavoratori e a 150.000 datori di lavoro in precedenza esclusi da queste tutele. Questo risultato viene ottenuto estendendo la cassa integrazione agli apprendisti assunti con contratto di apprendistato professionalizzante ed includendo nei fondi di solidarietà tutti i datori di lavoro che occupano più di 5 dipendenti, anziché, come in precedenza, più di 15.

Al fine di fornire un supporto al reddito di alcune famiglie i cui componenti fanno parte di alcune categorie di lavoratori sono inoltre previste delle specifiche misure erogate dall'INPS.

Gli assegni per nucleo familiare spettano alle famiglie dei lavoratori entro determinati limiti di reddito stabiliti dalla legge. Ne hanno diritto i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, piccoli coltivatori diretti; i pensionati delle Gestioni Speciali per i lavoratori autonomi.

La *CIGO* industria ed edilizia integra o sostituisce la retribuzione dei lavoratori a cui è stata sospesa o ridotta l'attività lavorativa per situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali e per situazioni temporanee di mercato.

La *C/GS* è un'indennità erogata dall'INPS per integrare la retribuzione di lavoratori di aziende che devono affrontare situazioni di crisi e riorganizzazione o contratti di solidarietà. Per fruire del sussidio è necessario che il lavoratore abbia maturato un'anzianità aziendale di almeno 90 giorni presso un'azienda destinataria della normativa *C/GS (D.lgs. 148/2015)*. La *C/GS* spetta a operai, impiegati, quadri, soci e non soci di cooperative di produzione e lavoro, dipendenti: La *Legge 92/2012* ha previsto l'esaurimento definito di tale ammortizzatore sociale nel 2017.

Prestazioni a sostegno del reddito dei lavoratori agricoli

I lavoratori agricoli beneficiano di ammortizzatori sociali diversi da quelli accessibili dagli altri lavoratori in quanto concessi a prescindere dalla data di inizio e dalla durata della disoccupazione. In molti casi perciò i sussidi di disoccupazione diventano una forma di integrazione al salario, volta a compensare la forte stagionalità del lavoro agricolo. Questo spiega anche perché la percentuale di lavoratori che fruisce dei sussidi sia molto alta (attorno al 50%) e rimanga tale anche in fasi di ripresa economica. Al contrario degli ammortizzatori per gli altri lavoratori, compresi quelli stagionali, le prestazioni a sostegno del reddito dei lavoratori agricoli non sono state riformate negli ultimi anni.

Strumenti a tutela delle pari opportunità e non discriminazione

I principi delle pari opportunità tra uomo e donna nel lavoro, sono recepiti nel nostro ordinamento attraverso il *Decreto Legislativo 5/2010 (Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego)*, poi integrato nel codice delle pari opportunità modificato dal Decreto Legislativo 151/2015 in applicazione della riforma del lavoro di cui alla legge 183/2014 e dalla legge 205/2017.

Va evidenziato l'art. 24 del citato Decreto Legislativo 151/2015 ha previsto la possibilità, per i lavoratori dipendenti, di cedere a titolo solidale ed in maniera gratuita i riposi e le ferie da loro maturati in favore dei propri colleghi, al fine di consentire a questi ultimi di assistere i figli minori che per le particolari condizioni di salute necessitino di cure costanti, nella misura, alle condizioni e secondo le modalità stabilite dai contratti collettivi.

Un ruolo importante in tale settore è svolto dalla Consigliera Nazionale di parità e dal Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento ed egualanza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici, la cui disciplina, prevista dal *Decreto Legislativo 198/2006 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna)*, è stata recentemente modificata dal Decreto Legislativo 151/2015. Le funzioni principali della Consigliera di parità sono relative alla trattazione dei casi di discriminazione di genere sul lavoro di rilevanza nazionale e della promozione di pari opportunità per lavoratori e lavoratrici, anche attraverso la collaborazione con gli organismi di rilevanza nazionale competenti in materia di politiche attive del lavoro, di formazione e di conciliazione. Il Comitato promuove nell'ambito della competenza statale, la rimozione delle discriminazioni e di ogni altro ostacolo che limiti di fatto l'uguaglianza tra uomo e donna nell'accesso al lavoro, nella promozione e nella formazione professionale, nelle condizioni di lavoro compresa la retribuzione, nonché in relazione alle forme pensionistiche complementari collettive di cui al *Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252*.

La *legge 81/2017* ha disciplinato con l'art. 18 il lavoro agile, al fine di agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Il lavoro agile viene definito quale modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza previsti vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa. La prestazione lavorativa viene eseguita in parte all'interno di locali aziendali e in parte all'esterno, senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivante dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

Ai lavoratori agili viene garantita la parità di trattamento - economico e normativo - rispetto ai loro colleghi che eseguono la prestazione con modalità ordinarie. È, quindi, prevista la loro tutela in caso di infortuni e malattie professionali.

In ambito regionale, particolare attenzione è stata data alle donne vittime di violenza impegnate in percorsi personalizzati di protezione, che presentano una specifica fragilità nell'inserimento o nella permanenza nell'occupazione. Tali categorie di beneficiarie, a causa della situazione temporanea di protezione, più difficilmente possono accedere alle misure ordinarie di sostegno a supporto della conciliazione. Sono stati definiti piani per la realizzazione di una pluralità di interventi a sostegno delle vittime di violenza, dal potenziamento delle strutture esistenti (centri anti violenza, case accoglienza), alla prevenzione del fenomeno mediante azioni di informazione, comunicazione e formazione degli operatori, alla definizione di azioni di inserimento occupazionale. Sono stati avviati progetti integrati di inclusione sociale attiva, caratterizzati da soluzioni e criteri di accesso agli strumenti di conciliazione "su misura", come il riconoscimento di contributi economici e forme di supporto a domicilio da parte di personale qualificato. Inoltre, in partenariato con le associazioni che gestiscono i centri antiviolenza e gli organismi di volontariato, sono stati organizzati eventi pubblici di sensibilizzazione territoriale, anche in corrispondenza della data del 25 novembre, giornata internazionale per l'eliminazione della

violenza contro le donne.

Inoltre sono state sviluppate politiche volte ad incentivare l'impresa femminile, sia attraverso il riconoscimento di contributi economici, sia mediante la attivazione di sportelli donna per il tutoraggio personalizzato e l'assistenza specialistica alle micro imprese femminili, da costituire o di recente costituzione, con priorità a quelle operanti nei settori dei servizi di conciliazione, del sostegno familiare, dei servizi di cura, avviate da donne disoccupate, percepitrici di ammortizzatori sociali, immigrate con regolare permesso di soggiorno sul territorio italiano.

Sono stati implementati i percorsi di formazione professionale nei settori agroalimentare, turismo e ambiente; i corsi di formazione continua per donne con bassa qualificazione (nel comparto salute, alimentazione, ristorazione, cura e accompagnamento delle persone anziane e dei bambini); offerte formative *ad hoc* su richiesta delle associazioni di categoria; le attività di orientamento delle ragazze verso la scelta di percorsi formativi tecnici ed economici, per l'accesso a settori e professioni in cui è ancora predominante la componente maschile. Anche l'ambito sanitario è stato oggetto di attenzione, ai fini della promozione della regolarità e della qualità dell'occupazione femminile, con il finanziamento di percorsi formativi per il conseguimento della qualifica di operatrice socio sanitaria a favore di donne disoccupate.

Il sostegno regionale al divario di genere ed alle altre forme di discriminazione anche attraverso progetti formativi realizzati nelle scuole superiori finalizzati ad eliminare gli stereotipi di genere negli studi, nelle scelte professionali, nel lavoro e nella società.

Parte VI

Istruzione e formazione

In ambito regionale sono state poste in essere azioni di carattere programmatico finalizzate alla pianificazione e al finanziamento dei percorsi formativi nell'ottica di un costante e progressivo potenziamento di un sistema di istruzione e formazione tecnica superiore che sia strettamente correlato alle esigenze del sistema economico produttivo ed al quadro strategico regionale.

L'intento principale è quello di sviluppare le competenze scientifiche, tecnologiche, tecniche e professionali sulla base del confronto, la sinergia e l'integrazione tra culture ed esperienze formative e professionali eterogenee e complementari. In stretta continuità con le programmazioni precedenti si pone l'obiettivo di individuare nuove traiettorie di miglioramento e qualificazione, finalizzate a: qualificare ulteriormente i singoli percorsi; rafforzare la continuità dei percorsi e l'organicità della programmazione dell'offerta complessiva; qualificare la rete di città intelligenti, sostenibili e attrattive quale motore dello sviluppo territoriale e della competitività regionale; sostenere la qualificazione dell'offerta formativa a partire dal rafforzamento dell'apertura interregionale delle relazioni con altre autonomie educative.

Il presente rapporto è stato inviato alle organizzazioni datoriali e sindacali riportate nell'elenco allegato.

ELENCO ALLEGATI

1. Legge 8 novembre 2000, n. 328 (legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali);
2. Legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica);
3. Decreto 16 ottobre 2017 del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
4. Legge 27 dicembre 2017 n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020);
5. Legge 7 aprile 2017, n. 47(disposizioni in materia di minori stranieri non accompagnati);
6. D.M. 16 dicembre 2014, n. 206 (casellario);
7. Decreto interministeriale 26 maggio 2016 (avvio sostegno per l'inclusione attiva su tutto il territorio);
8. Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 16 marzo 2017 (Allargamento del Sostegno per l'inclusione attiva SIA per il 2017);
9. Decreto legislativo 147 del 15 settembre 2017 (disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà);
10. D.M. 29 gennaio 2015 (Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione);
11. Decreto-legge 78 del 2015 disposizioni urgenti in materia di enti territoriali;
12. Legge 18 agosto 2015, n. 141 (Disposizioni in materia di agricoltura sociale);
13. Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015)
14. Decreto 8 giugno 2017 (fondo sostegno natalità);
15. Legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche);
16. Decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (modifiche alla normativa in materia di riorganizzazione della pubblica amministrazione);
17. Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);
18. Legge 22 giugno 2016, n. 112 (disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare);
19. Decreto legislativo 22 dicembre 2017, n. 220 (norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale nonche' della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale);
20. Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020);
21. Decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 (disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183);
22. Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183);
23. Legge 22 maggio 2017, n. 81 (misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato);
24. Decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 conv. con mod. con Legge 9 agosto 2018, n. 96 (Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese);
25. Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (codice delle pari opportunità);
26. Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 (Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183);
27. Elenco delle organizzazioni datoriali e sindacali alle quali è stato inviato il presente rapporto.